



Comune di Antrodoto

Provincia di Rieti

AREA VIGILANZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 189 DEL 24-06-2021

OGGETTO: Presa d'atto proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento avviato con atto prot. n. 9921 del 14 dicembre 2020.

Il Responsabile del Servizio

premesso che

- il comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020 ha stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal citato art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in data 25 novembre 2020;
- la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 22.12.2020 ha recepito le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e ha stabilito le modalità per il rinnovo per la durata di dodici anni delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con Delibera di Giunta n. 129 del 04/12/2020 e con successivo atto prot. n. 9921 del 14 dicembre 2020, ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032 e ha stabilito che nelle more della

conclusione del predetto procedimento e al fine di consentire agli operatori economici di proseguire l'attività, il termine di scadenza delle concessioni del 31 dicembre 2020, venisse prorogato per la durata di sei mesi fino al 30 giugno 2021;

- che questo Comune ha provveduto a rendere noti tutti gli elementi inerenti il procedimento di rinnovo attraverso la pubblicazione del citato provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;
- preso atto che l'art. 26 bis, inserito dalla legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con modificazioni, del decreto-legge n.41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

considerato che:

- la ratio della predetta proroga delle concessioni sul commercio su area pubblica di cui all'art. 26 bis risiede non solo nella necessità di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica ma è anche la *“conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio”* (così la Relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 69/2021);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano *“addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia”*;

valutato che:

- la ratio del disposto di cui all'art. 26 bis e le argomentazione esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato induce questo Comune ad assumere un atteggiamento prudentiale, in attesa di possibili sviluppi normativi e/o giurisprudenziali;
- la proroga del termine finale delle concessioni disposta con il recente art.26 bis consente comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività nelle more della definizione della controversa questione;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte di:

- prendere atto della proroga disposta ex lege del termine finale delle concessioni per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art. 26 bis e dichiarare pertanto le stesse concessioni prorogate di diritto;

- sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con atto prot. n. 9921 del 14 dicembre 2020 fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi ovvero a seguito di interventi giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art.26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norme di legge;
- sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati alla decadenza delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la presenza di irregolarità insanabili rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni citate in premessa, fatti salvi i provvedimenti di decadenza delle stesse già adottati e gli ulteriori procedimenti di decadenza che trovano fondamento nelle disposizioni generali in materia di commercio su area pubblica;

dato atto che questo Comune ha comunque concluso le verifiche sul possesso da parte dei titolari delle concessioni oggetto di rinnovo ai sensi del comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 di cui in premessa, secondo le prescrizioni delle citate Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e delle modalità operative approvate dalla Regione Lazio;

Considerato inoltre che la conferenza unificata Stato regioni del 15 Luglio 2015 aveva chiaramente indicato che le disposizioni relative al rinnovo e alla durata delle concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la rivendita della stampa quotidiana e periodica e per lo svolgimento delle attività artigianali, dovevano seguire i medesimi criteri e procedure previste per il commercio su area pubblica

visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto legislativo n° 114 del 31/03/1998 e ss. mm.;

Visto il Testo Unico del Commercio della Regione Lazio L.R. n. 22/2019

per quanto indicato in premessa

Determina

1) di prendere atto della proroga operante automaticamente in forza dell'art.26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 in base al quale alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31/07/2021), anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

2) di dichiarare le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prorogate di diritto per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art.26 bis succitato;

3) di sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con atto prot. n. 9921 del 14 dicembre 2020 fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi ovvero a seguito di interventi

giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art. 26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norma di legge;

4) di sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati alla decadenza delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la presenza di irregolarità insanabili rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni citate in premessa, fatti salvi i provvedimenti di decadenza delle stesse già adottati e gli ulteriori procedimenti di decadenza che trovano fondamento nelle disposizioni generali in materia di commercio su area pubblica;

5) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali contro interessati;

6) di dare atto infine che

a) è ammesso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento;

b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 7 del DPR n.62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Antrodoco (RI), non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto funzionario e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

c) il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;

d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini della amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo n.33/2013;

e) il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Antrodoco e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Massimiliano Pasquali -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 25-06-2021 R.A. n° 419

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 25-06-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimiliano Pasquali